

270

che su quelle ecclesiastiche, ma prima di celebrare la loro unione, vogliono in virtù del presente atto stabilire le condizioni, che dovranno regolarla, dichiarando anzitutto di volere sottomettersi al regime dotalle, giusta come è prescritto dal Codice Civile.

Ciò posto la sullodata Anna Ruolo, volendo contribuire al buon decoro e sostegno del detto futuro matrimonio, costituiscne in dote allo predetto di lei figlia Carmela Gianchino accettante, una casa terrana composta d'un solo vano, sita nel comune di Ribera, via Pellegrini n° 1, confinante con casa di Carmela Ruolo, con casa di Vincenzo Ambrogio e con via Porsuna, del valore di lire duecento, notata nel catasto fabbricati di Ribera all'art^o 692 sotto nome di Gianchino Lorenzo fuchi^e le, coll'imponibile di lire quindici; o meglio dipendente dall'imponibile di lire quindici.

In oltre per la medesima causele di cui sopra il comitante Lorenzo Gianchino costituisce in dote alla di lui figlia Carmela accettante

1. La somma di lire duecento in denaro contante che il futuro sposo Francesco Venerio dichiara di avere già ricevuto e ne rilascia ampias e valida quitanza.

2. Un pezzo di terra sita in territorio di Ribera, costituita da Sciuanda, dell'estensione di circa are quindici e venti

cinquantiquattro, parsa monella tra dell'abolita corda di canne ventidue e palme due, confinante con terreno degli eredi di Giuseppe Albujo, con la strada che conduce a Calamonaci e con l'area di Giuseppe Gianchino del valore di lire cinquanta, notato nel catasto lassù di Ribera all'art^o 4294 sotto nome di Gianchino Lorenzo fuchi^e le, legge n. 1886 coll'imponibile di lire 80.

Edui fine ambidue i genitori Anna Ruolo e Lorenzo Gianchino costituiscono in dote alla loro figlia Carmela Gianchino accettante, tanti oggetti di biancheria finiti da un perito scelto d'accordo del valore di lire cinquecento, quali oggetti di biancheria il futuro sposo sul detto dichiara d'avere pure ricevuto e ne rilascia ampia e valida quitanza.

Dei suddetti immobili dotati la futura sposa avrà la proprietà ed il materiale possesso del giorno della trionfo in poi dimessa a tutte le relative attinenze dipendenze ed accessori, e da tale giorno si obbliga, e per essa ne assume espresso obbligo il futuro sposo di pagare i pesi, che legittimamente vi gravano.

Il medesimo futuro sposo si obbliga di bene amministrare la superiore dote e di farne la restituzione, quando ne sarà il caso, nei modi di legge, però le parti riuniranno all'ipoteca legale emanante da quest'atto e dispesano me stilaro d'accenderla, liberandomi